



Comune di Lecco

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 234 del 27.11.2014

OGGETTO: RINNOVO CONVENZIONE FRA COMUNE DI LECCO, ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI (ENPA), ED ASL DI LECCO PER L'ATTUAZIONE DI UN PROGRAMMA FINALIZZATO AL CONTENIMENTO DELLA POPOLAZIONE FELINA RANDAGIA AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 33/2009 PER L'ANNO 2014.

L'anno duemilaquattordici e questo giorno ventisette del mese di novembre alle ore 14.30 nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg:

Virginio Brivio	SINDACO	P
Vittorio Campione	VICESINDACO	P
Francesca Bonacina	ASSESSORE	P
Ivano Donato	ASSESSORE	P
Martino Mazzoleni	ASSESSORE	P
Francesca Rota	ASSESSORE	A
Michele Tavola	ASSESSORE	P
Armando Volontè	ASSESSORE	A
Elisa Corti	ASSESSORE	P

Presiede l'adunanza il Dott. VIRGINIO BRIVIO in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Generale Dott. MICHELE LUCCISANO incaricato della redazione del presente verbale.

IL SINDACO

accertata la validità dell'adunanza per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e sottopone all'approvazione della Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione:

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

La Regione Lombardia, nell'ambito del testo unico delle leggi regionali in materia di sanità, approvato con Legge Regionale n. 33/2009, detta norme relative alla tutela degli animali d'affezione e alla prevenzione del randagismo, disponendo tra l'altro che *"i gatti che vivono in stato di libertà sono protetti ed è vietato maltrattarli o allontanarli dal loro habitat.....S'intende per habitat di colonia felina qualsiasi territorio o porzione di territorio nel quale viva stabilmente una colonia felina, indipendentemente dal fatto che sia o meno accudita"* (Art. 111, comma 1, L. R. cit.).

La legge richiamata attribuisce specifiche competenze al comune ed all'ASL, ed in particolare:

- dispone che se il comune, d'intesa con l'ASL competente, accerta che l'allontanamento dei gatti che vivono in stato di libertà dal loro habitat, si rende inevitabile per la loro tutela, ne individua altra idonea collocazione nel rispetto delle norme igieniche (Art. 11, comma 1, L. R. cit.);
- stabilisce che l'ASL, d'intesa con i comuni, provvede a censire le zone in cui esistono colonie feline (Art. 111, comma 2, L. R. cit.);
- dispone in ordine agli interventi sanitari che debbono essere assicurati dal Dipartimento di Prevenzione Veterinaria nell'ambito di adeguate strutture ed in merito al ricovero dei gatti in rifugi per animali, prevedendo che tali strutture e rifugi siano autorizzati dal sindaco previo parere favorevole dell'ASL competente (Artt. 112, 114, 116 L. R. cit.).

La medesima legge prevede inoltre che le associazioni di volontariato iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui alla Legge 11 agosto 1999 n. 266 ed alla Legge regionale n. 1/2008 o riconosciute a livello nazionale ed il cui statuto indichi come finalità la protezione degli animali e dell'ambiente possono collaborare all'effettuazione degli interventi di educazione sanitaria e di controllo demografico della popolazione dei cani e dei gatti che vivono in libertà, previo accordo con l'ASL o con i comuni (Art. 120 L. R. cit.), e che le medesime associazioni possono, previo accordo di collaborazione con il comune e d'intesa con la ASL, gestire le colonie feline, per la tutela della salute e la salvaguardia delle condizioni di vita dei gatti (Artt. 108 e 111, comma 3, L. R. cit.).

Che nell'ambito del Comune di Lecco è attivo ed operante l'Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA) Sezione Provinciale di Lecco che ha già svolto le attività in oggetto per gli anni 2011 – 2012 – 2013 così come stabilito da relativa convenzione contribuendo in modo quotidiano a favorire il mantenimento delle condizioni di vita dei gatti e la loro tutela, convenzione approvata con Delibera di G. C. n. 66 del 14.04.2011 così come modificata con Delibera di G. C. n. 198 del 6.11.2011.

Che si ritiene opportuno rinnovare la citata convenzione volta a formalizzare ed istituzionalizzare il ruolo svolto dall'ENPA anche per l'anno 2014, nel quadro della normativa regionale sopra esposta, stipulando con il medesimo Ente una nuova apposita convenzione che sancisca la continuazione dell'accordo di collaborazione così come previsto all'Art. 108, comma 1, lettera h della Legge Regionale n. 33/2009 tra l'ente morale, l'ASL ed il comune per l'esercizio delle funzioni e dei compiti a quest'ultimo affidati dalla citata Legge Regionale titolata *"Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità"*, al fine di proseguire il programma per il contenimento e per la cura della popolazione felina che vive in stato di libertà, dandosi atto che l'ENPA costituisce a tal fine soggetto idoneo ai sensi della richiamata normativa.

Che si ritiene inoltre opportuno confermare il coinvolgimento dell'ASL di Lecco nella stipulanda convenzione quale soggetto specificamente competente nell'ambito degli interventi sanitari sulla popolazione felina, con particolare riguardo al censimento delle colonie feline, alla sterilizzazione e degenza post operatoria e di pronto soccorso degli animali, nonché alla formulazione di pareri in ordine alle strutture destinate al ricovero degli animali ed all'esecuzione degli interventi sanitari.

Dato atto che l'ASL di Lecco, con nota pervenuta in data 26 novembre 2014, ns. Prot. N 70278 del 27 novembre 2014, si è dichiarata disponibile a sottoscrivere la nuova convenzione di cui al presente provvedimento accettandone i contenuti senza dover apportare alcuna modifica o integrazione.

Ritenuto di corrispondere all'ENPA un rimborso per le spese ad esso derivanti dall'attuazione della convenzione, rimborso che viene posto a carico del Comune di Lecco e che viene mantenuto come in precedenza nella misura del 50% delle spese stesse e comunque nella misura massima omnicomprensiva di Euro 5.000,00 da imputarsi al capitolo 6337 del *Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2014* che presenta la necessaria disponibilità.

Visto l'art. 48, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Vista la L. R. n. 33/2009 ed in particolare gli Articoli 108, 111, 112, 114 e 116.

Visto l'art. 48, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Visto il vigente Statuto Comunale.

Vista la Legge n. 266/1991.

Visto il parere tecnico, espresso ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

Visto il D. Lgs. n. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazioni dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali.

Visto il D.P.C.M. del 28/11/2011 ed i relativi allegati che disciplinano la sperimentazione di cui al D. Lgs. n: 118/2011.

Dato atto che con D.M. del 15/11/2013 il Comune di Lecco è stato individuato tra le Amministrazioni in sperimentazione.

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 09/07/2014 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2014-2015-2016.

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 124 del 10/07/2014 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2014.

Vista la variazione al bilancio di previsione pluriennale 2014-2015-2016, per la salvaguardia degli equilibri di bilancio e ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, approvata con delibera di C.C. n. 64 del 27 ottobre 2014.

Visto il parere di regolarità contabile, espresso ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000,

Con voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. Di autorizzare a prenotare per le motivazioni in premessa l'utilizzo di Euro 5.000,00 sul bilancio 2014 al capitolo 6337 del Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2014 che presenta la necessaria disponibilità.
2. Di approvare, per le ragioni esposte in premessa che si richiamano, la bozza di convenzione allegata al presente atto inerente l'accordo di collaborazione ai sensi dell'Art. 108, comma 1, lettera h, della L. R. n. 33/2009, tra Comune di Lecco, ENPA - Sezione Provinciale di Lecco, C.F. 80116050586 con sede legale in Via dei Pescatori 21 a Lecco (LC), ed ASL di Lecco dando atto che l'attività prevista dalla predetta convenzione rientra tra le finalità proprie dell'Amministrazione Comunale esercitate in forma sussidiaria.
3. Di dare mandato al Direttore del *Settore Pianificazione – Sviluppo Territoriale – Ambiente – Trasporti* di dare corso agli adempimenti inerenti e conseguenti finalizzati all'adesione ed alla sottoscrizione del rinnovo della convenzione di cui al precedente punto per l'anno 2014.

Stante l'urgenza, con separata ed unanime votazione,

DELIBERA

l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.

PARERE TECNICO DI CUI ALL' ART. 49 D.Lgs. 267/2000

Si esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione avente ad oggetto: RINNOVO CONVENZIONE FRA COMUNE DI LECCO, ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI (ENPA), ED ASL DI LECCO PER L'ATTUAZIONE DI UN PROGRAMMA FINALIZZATO AL CONTENIMENTO DELLA POPOLAZIONE FELINA RANDAGIA AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 33/2009 sottoscritta in data 3 novembre 2011, ID n. ~~70355~~ del... 27.11.2014

Lecco, 27 novembre 2014

IL DIRETTORE DI SETTORE
Arch. Andrea Pozzi

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. Pozzi', is written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.


ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE ID N. 70355
DEL 27.11.2014

SETTORE: FINANZIARIO, SOCIETÀ PARTECIPATE, GARE E CONTRATTI
SERVIZIO: BILANCIO E SOCIETÀ PARTECIPATE

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 si esprime parere favorevole sulla
deliberazione in esame.

Lecco, 27 novembre 2014



per **IL DIRETTORE DI SETTORE**
Enrico Pecoroni

Nadine

CONVENZIONE FRA COMUNE DI LECCO ED ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI PER L'ATTUAZIONE
DI UN PROGRAMMA FINALIZZATO AL CONTENIMENTO DELLA POPOLAZIONE FELINA RANDAGIA AD SENSO
DELLA LEGGE REGIONALE N. 33/2009

Allegato alla deliberazione G.C. n. 234 del 27/4/2014
IL SINDACO
IL SEGRETARIO GENERALE

L'anno duemilaquattordici, il giorno.....del mese di.....in Lecco presso la Residenza Municipale

fra

il Comune di Lecco, che in seguito sarà chiamato, per brevità, "Comune", C.F. e P. IVA 00625530136, rappresentato, dal Direttore del Settore Pianificazione – Sviluppo Territoriale – Ambiente – Trasporti Dott. Arch. Andrea Pozzi, nato a Como (CO) il 1 dicembre 1962, che agisce e si vincola in nome e per conto del Comune, per dare esecuzione alla Deliberazione di Giunta Comunale n.....del.....2014,

e

l'Ente Nazionale Protezione Animali, Sezione Provinciale di Lecco, che in seguito sarà chiamata per brevità "E.N.P.A.", Codice Fiscale 80116050586 con sede legale in Via dei Pescatori n° 21 a Lecco (LC), Ente Morale di diritto privato ai sensi del D.P.R. 31.03.1979, iscritto nel registro provinciale delle Organizzazioni di Volontariato della Provincia di Lecco, legalmente rappresentato dal Presidente della Sezione Provinciale, Dott. Ing. Luigi Mauri, nato a Lecco il 18 settembre 1950;

e

l'ASL di Lecco – Dipartimento di Prevenzione Veterinaria – Area Omogenea "Sanità, igiene, benessere, produzione animale – Servizio Sanità Animale" con sede a Lecco in Via Tubi 43, Codice Fiscale e Partita IVA 02356390134, legalmente rappresentata dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione Veterinaria, Dott. Fabrizio Galbiati, nato a Casatenovo (LC) il 25 gennaio 1957,

Premesso che:

- la Legge 11 agosto 1991 n. 266 riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendone lo sviluppo nell'autonomia e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli Enti Pubblici;
- la Regione Lombardia, dapprima con la Legge Regionale 16/2006, e successivo Regolamento applicativo, e successivamente con legge n. 33/2009 ha dettato disposizioni in materia di tutela e protezione dei gatti randagi, prevedendo, fra l'altro, l'effettuazione di censimenti delle zone in cui esistono colonie feline, la sterilizzazione dei gatti randagi da parte dei Servizi Veterinari delle ASL e la loro successiva reimmissione nelle colonie di provenienza, la possibilità di gestione delle colonie stesse da parte di Associazioni di volontariato che perseguono finalità di protezione degli animali e dell'ambiente, per la tutela e la salvaguardia delle condizioni di vita dei gatti randagi;
- l'E.N.P.A. svolge il servizio previsto dalla L.R. 33/2009 e il Comune di Lecco intende erogare per questa attività un contributo quale riconoscimento con conseguente rimborso delle spese sostenute dall'organismo trovando motivazioni nel contesto di un rapporto con l'associazione fondato sulla cosiddetta sussidiarietà orizzontale, prevista anche dall'art. 6 comma 9 del D.L. 78/2010 convertito in L.122/2010.
- sono stati realizzati diversi interventi, rivolti principalmente all'aggiornamento del censimento delle colonie feline, alla sterilizzazione di un consistente numero di esemplari, e alla prestazione delle necessarie cure zoiatriche ai felini presenti nelle colonie, con il conseguimento di un generale miglioramento delle loro condizioni di vita all'interno delle colonie stesse;
- dall'attività censuaria svolta negli anni scorsi si è accertato che nel territorio del Comune di Lecco sono tuttora presenti numerose colonie di gatti randagi, di cui una parte gravita all'interno dell'abitato, e che è quindi necessario proseguire nelle attività volte a contenere l'aumento della popolazione di felini randagi,

per la tutela degli animali stessi e per evitare l'insorgenza di rischi di carattere igienico-sanitario per la popolazione;

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

- ARTICOLO 1 -

Finalità

Riconosciuta la necessità di provvedere all'attuazione di interventi per il contenimento della popolazione felina randagia esistente nel territorio del Comune di Lecco, si ritiene tale finalità perseguibile attraverso:

- a) il costante aggiornamento dei dati già acquisiti relativi alla localizzazione ed alla consistenza delle colonie feline, con l'inserimento dei dati relativi alle nuove colonie accertate;
- b) la sterilizzazione del maggior numero possibile di esemplari di sesso femminile e, qualora se ne ravvisi la necessità, anche di sesso maschile;
- c) il generale mantenimento di un miglior standard qualitativo delle condizioni di vita degli animali all'interno delle colonie feline.

Per il perseguimento delle suddette finalità i firmatari della presente convenzione concorderanno un programma di massima degli interventi che si intendono realizzare.

- ARTICOLO 2 -

Censimento delle colonie della popolazione felina randagia

L'E.N.P.A. si impegna a provvedere, per il periodo di durata della presente convenzione, mediante propri iscritti volontari, al costante aggiornamento dei dati relativi al censimento delle colonie di gatti randagi esistenti nel territorio del Comune di Lecco. Nello stesso tempo dovrà inoltre effettuare una revisione dei dati almeno di tutte le colonie censite negli ultimi tre anni, rilevando le variazioni intervenute e segnalando quelle che possono considerarsi esaurite.

I dati raccolti potranno essere conservati su supporto cartaceo e/o su un apposito archivio informatico predisposto a cura dell'E.N.P.A. stesso.

L'E.N.P.A. si impegna inoltre a fornire semestralmente tutti i dati aggiornati relativi alle colonie feline al Comune di Lecco ed al Servizio di Sanità Animale dell'ASL di Lecco.

- ARTICOLO 3 -

Sterilizzazioni

Gli interventi per la limitazione delle nascite, che avvengono mediante sterilizzazione chirurgica, con modalità ed effetti tali da preservare, per quanto possibile, la vitalità sessuale dell'animale, saranno effettuati dall'ASL di Lecco – Servizio di Sanità Animale - tramite personale medico dalla stessa messo a disposizione.

Per snellire al massimo lo svolgimento di tale attività, la programmazione degli interventi è definita di concerto fra l'ENPA e la stessa ASL.

L'E.N.P.A. si fa carico della cattura dei gatti da sterilizzare, attraverso propri operatori volontari, i cui nominativi fanno parte di un elenco che deve essere inviato aggiornato al Comune e al Servizio di Sanità Animale dell'ASL di Lecco. Eventuali variazioni a tale elenco di nominativi dovranno essere comunicate tempestivamente ai suddetti Enti, a garanzia della regolarità delle procedure seguite.

L'E.N.P.A., in relazione ai rapporti con l'ASL, è garante della condizione di "randagi" relativamente agli esemplari sottoposti a sterilizzazione.

L'E.N.P.A. si impegna, inoltre, ad attuare le operazioni di cattura e di trasporto degli animali in maniera corretta, nel rispetto della tutela della salute degli esemplari catturati.

I felini sottoposti all'intervento vengono contrassegnati con un foro al padiglione auricolare, al fine di facilitarne l'identificazione.

Gli esemplari sottoposti a sterilizzazione vengono collocati in un idoneo locale per il periodo di degenza postoperatoria.

Al termine della degenza gli stessi volontari provvedono a reimmettere in libertà gli animali presso le colonie da cui erano stati prelevati. Eventuali problemi di tipo sanitario o decessi di animali insorti durante la degenza postoperatoria dovranno essere tempestivamente segnalati all'ASL per le opportune verifiche.

- ARTICOLO 4 -

Miglioramento delle condizioni di vita dei gatti randagi e loro cura all'interno delle colonie

L'E.N.P.A. provvederà, mediante propri operatori volontari, alla gestione delle colonie feline, garantendo agli esemplari che ne fanno parte idonee cure zoiatriche, il mantenimento di adeguate condizioni igienico-sanitarie e, ove necessario, l'alimentazione.

L'E.N.P.A. fornisce al Comune l'elenco delle persone autorizzate ad operare direttamente sugli animali in libertà (c.d. "gattari"); ai sensi del comma precedente dovranno essere altresì comunicate tempestivamente le variazioni di tali nominativi, a garanzia della regolarità delle procedure seguite.

Ai "gattari" è permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, nelle aree pubbliche in cui vi sono colonie feline regolarmente censite. I gattari devono rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti, utilizzando preferibilmente alimenti secchi per evitarne la facile deteriorabilità e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati.

L'E.N.P.A. garantisce che gli operatori volontari adibiti alle attività oggetto della presente convenzione sono in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche.

La qualità e quantità degli interventi possono variare in base al numero degli operatori incaricati dall'E.N.P.A. ed alle risorse economiche a disposizione dell'ENPA stessa.

- ARTICOLO 5 -

Obblighi delle parti

L'E.N.P.A. si impegna affinché gli interventi oggetto della presente convenzione siano resi con continuità per il periodo preventivamente concordato e riferisce all'ASL di Lecco ed al Comune di Lecco circa lo stato di attuazione della convenzione.

Si impegna inoltre a dare tempestiva comunicazione delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.

Le parti sono tenute a comunicare reciprocamente e con tempestività ogni evento che possa incidere sull'attuazione del progetto o sulla validità della presente convenzione.

I responsabili della gestione degli interventi vigilano sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che queste vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche del settore.

L'E.N.P.A. garantisce che gli operatori volontari inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione siano coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse, e per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dall'art. 4 della legge 11 agosto 1991 n. 266, come da polizza stipulata con la Compagnia di Assicurazione.

- ARTICOLO 6 -

Risorse economiche e modalità di gestione delle spese

L'E.N.P.A. svolge il servizio previsto dalla L. R. 33/2009 che consiste nel provvedere direttamente a quanto necessario al sostentamento delle colonie feline in termini di cure zoiatriche, igiene e pulizia, e, ove necessaria, alimentazione, ai sensi degli articoli che precedono.

Con la presente Convenzione il Comune di Lecco si impegna ad erogare per l'attività sopradescritta un contributo per il rimborso delle spese sostenute nella misura del 50% delle stesse e in ogni caso sino a un massimo di Euro 5.000,00 per l'anno 2014, ovvero per l'intero periodo di durata della convenzione, a fronte di apposita documentazione giustificativa.

Si tratta di un riconoscimento da parte dell'ente, con conseguente rimborso delle spese sostenute dall'organismo e trova le sue motivazioni nel contesto di un rapporto con l'associazione fondato sulla

cosiddetta sussidiarietà orizzontale, prevista anche dall'art. 6 comma 9 del D.L. 78/2010 convertito in L.122/2010.

- ARTICOLO 7 -

Termini e validità della convenzione

La presente convenzione ha validità per l'anno 2014.

E' escluso il rinnovo tacito ed è necessaria esplicita procedura per il mantenimento in essere della presente convenzione. Ciascuna parte può recedere in ogni tempo ed in tal caso la convenzione si intende automaticamente terminata.

La presente convenzione potrà essere rivista alla luce di novità legislative regionali in materia.

La presente convenzione, redatta in triplice originale, è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 266/91.

Per la piena osservanza di quanto sopra, le parti così si firmano:

Per il Comune di Lecco
Il Direttore del Settore Pianificazione
Sviluppo Territoriale – Ambiente -Trasporti
Dott. Arch. Andrea Pozzi


Per l'E.N.P.A. Sezione Provinciale di Lecco
Il Presidente della Sezione Provinciale
Dott. Ing. Luigi Mauri

Per l'ASL di Lecco
Il Direttore del Dipartimento di Prevenzione Veterinaria
Dott. Fabrizio Galbiati

Data:.....2014

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
VIRGINIO BRIVIO



IL SEGRETARIO GENERALE
MICHELE LUCCISANO



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il - 9 DIC. 2014 rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 24 DIC. 2014, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, D.Lgs.n. 267/2000.

- è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in data - 9 DIC. 2014.

Li, - 9 DIC. 2014



IL SEGRETARIO GENERALE
MICHELE LUCCISANO



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA in data _____

Li,

IL SEGRETARIO GENERALE